

Delibera n. 280 del 18-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "LAGO D'IDRO" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale.

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, e s.m.,

definisce la procedura per l'individuazione dei biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25.02.1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lago d'Idro" ricadente in C.C. di Bondone. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo, che rappresenta l'ultimo relitto di una vasta zona umida paludosa bonificata a partire dal 1848, è costituito dall' area naturale del fontanile, dall'ultimo tratto dell'asta fluviale del Rio Fossone e dal canneto perilacuale.

L'insieme di queste tre distinguibili aree naturali, forma una zona umida di grande interesse naturalistico sia per gli aspetti vegetazionali, che per quelli faunistici.

In data 15/10/1993, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore

competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela al Comune di Bondone, al Comprensorio C8 Valle delle Giudicarie di Primiero e al Comitato Agricolo Comprensoriale C8 di Tione al fine di acquisirne i pareri.

Il Comitato Agricolo comprensoriale Giudicarie, con propria deliberazione n. 220/93 dd. 18.11.93 ha espresso parere favorevole all'istituzione del biotopo Lago d'Idro, richiedendo che l'area individuata sia limitata alla proprietà pubblica e che venga resa possibile la continuazione dell'attività agricola.

Il comprensorio C8 delle Giudicarie non trasmetteva parere.

Il Comune di Bondone, con nota n. 2805 dd. 20.11.93, pur condividendo in assoluto una forma di tutela su una zona meritevole come potrebbe essere, per una parte, quella del Lago d'Idro, ha espresso parere negativo ritenendo;

- 1) le norme di tutela proposte lesive per l'autonomia comunale, in quanto il Servizio Parchi deve esprimere parere sulle autorizzazioni e sugli interventi all'interno del biotopo (ivi compreso taglio di piante, manutenzione impianti, manifestazioni locali);
- 2) opportuno non includere i terreni oggetto di attività agricola;

3) auspicabile che eventuali regolamenti di dettaglio vengano sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;

4) che venga consentita la pesca, l'uso e l'ormeggio di natanti, perlomeno in alcuni tratti di Rio Re e Rio Fossone;

5) ingiustificato il divieto incondizionato di attraversare la zona con nuove linee elettriche;

6) idonea a vincolo di biotopo non tutta l'area proposta dal Servizio Parchi e FF.DD.: al riguardo l'Amministrazione Comunale propone una nuova confinazione.

In data 15.12.1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, udita la relazione del Servizio Parchi e FF.DD, decide di recepire parzialmente le osservazioni formulate dal Comune di Bondone con riferimento particolare:

- al ridimensionamento dell'area protetta;
- alle norme di tutela, limitando il divieto di pesca e di ormeggio dei natanti al Rio Re e Rio Fossone nel tratto a monte dei ponti;
- alla richiesta di attraversare la zona con nuove linee elettriche, condizionandolo invece al parere del Servizio Parchi e FF.DD.;

Viene inoltre condivisa la richiesta del Comune di Bondone di essere messo al corrente da parte della P.A.T. circa gli eventuali interventi di ripristino

e di valorizzazione che si dovessero realizzare a seguito dello studio specifico condotto dalla Commissione scientifica per i biotopi.

Viene invece confermata la necessità di ricomprendere nel biotopo l'area attorno al fontanile e di porre sotto tutela l'area prativa tra il canneto e la strada di collegamento con la zona di sviluppo turistico, avente funzioni di filtro/protezione.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Lago d'Idro", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 15,3 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-udita la relazione,
-vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
-visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,

- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1.ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986,
n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo
le particelle fondiarie in C.C. di Bondone:

*2203, 2205, 2206/1, 2206/2, 2219/1, 2219/2,
2225/1, 2225/2, 2225/3, 2226, 2229, 2230, 2231,
2232, 2233, 2237, 2238, 2239, 2240, 2249, 2250,
2251, 2252, *2275, *2276, *2277, *2278, *2280, 2281,
*2282, *2283, *2284, *2285, *2287, *2288, *2289,
2290, *2292, *2293, *2294, *2375/20, 2394/1,
2394/2, 2394/3, 2394/4, 2394/5, 2394/6, 2397/1,
2397/2, 2397/3, 2397/4, 2397/5, 2398/1, 2398/2,
2398/3, 2398/4, 2399/1, 2399/2, 2399/3, 2399/4,
2400/1, 2400/2, 2400/3, 2400/4, 2401/1, 2401/2,
2401/3, 2401/4, 2401/5, 2403/1, 2403/2, 2403/3,
2403/4, 2405/1, 2405/2, 2405/3, 2405/4, 2406/1,
2406/2, 2406/3, 2406/4, 2407/1, 2407/2, 2407/3,
2407/4, 2409/1, 2409/2, 2409/3, 2409/4, 2410/1,
2410/2, 2410/3, 2410/4, 2413/1, 2413/2, 2413/3,
2413/4, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2414/4, 2416/1,
2416/2, 2416/3, 2416/4, 2418/1, 2418/2, 2418/3,
2418/4, 2420/1, 2420/2, 2420/3, 2420/4, 2421/1,

2421/2, 2421/3, 2421/4, 2422/1, 2422/2, 2422/3,
2422/4, 2425/1, 2425/2, 2425/3, 2425/4, 2425/5,
2426/1, 2426/2, 2426/3, 2426/4, 2428/1, 2428/2,
2428/3, 2428/4, 2430/1, 2430/2, 2430/3, 2430/4,
2433/1, 2433/2, 2433/3, 2433/4, 2434/1, 2434/2,
2434/3, 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2436/1, 2436/2,
2437/2, 2437/3, *2437/4, 2437/5, 2437/6, 2437/7,
2437/8, 2438/1, 2438/2, 2439, 2440/1, 2440/2,
2443/1, 2443/2, 2443/3, 2443/4, 2443/5,
2443/6, 2443/7, 2443/8, *2506/1, *2506/2, *2506/3,
*2515, 2517/4, 2517/5, 2517/6, *2517/7, *2518/1,
*2518/2, *2519, *2520/1, *2520/3, *2521/1, *2522/2,
*2522/3, *2522/4, *2523/1, *2524/1, 2524/2,
*2525/1, 2525/2, *2526/1, 2526/2, *2527/1,
2527/6, *2530/3, 2530/4, 2530/5, 2531, 2532/1,
2532/2, 2532/3, 2532/4, 2532/5, 2533/1, *2533/2,
*2533/3, *2533/6, *2533/7, *2533/9, 2533/11,
2533/12, 2533/13, *2534/1, *2534/2, *2534/7,
2534/8, 2534/9, 2534/10, 2535/1, *2535/2,
2535/3, 2536/1, 2536/2, 2536/3, 2536/4, *2537/1,
*2537/2, *2537/3, *2537/4, 2537/5, 2537/6,
2537/7, 2537/8, 2539/2, *2540/1, *2540/2, 2540/3,
2540/4, 2540/5, 2540/6, 2540/7, 2540/8, 2541/1,
2541/2, 2542/1, 2542/3, 2542/4, 2543/1, 2543/2,
2543/5, 2543/6, 2543/7, 2543/8, 2543/9, 2543/10,
2543/11, 2543/12, 2543/13, 2543/14, 2543/15,
2544/1, 2544/2, 2544/3, 2544/4, 2544/5, 2544/6,

2544/7, 2544/8, 2544/9, 2544/10, 2544/11,
2544/12, 2544/13, 2544/14, 2544/15, 2545/1,
2545/2, 2545/3, 2545/4, 2545/5, 2545/10, 2546,
2547/1, 2547/2, *2547/3, 2547/4, 2547/5, *2548/1,
2548/2, 2548/3, 2548/4, 2548/5, 2548/6, 2548/7,
2548/8, *2548/9, 2548/10, 2549, 2550, *2551/1,
2551/2, *2552/2, 2552/3, 2552/4, 2552/5, 2552/6,
2553/1, 2553/2, *3653/1, *3653/2, *3653/3, *3653/4,
3653/9, 3653/10, 3653/11, *3657.

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici attualmente coltivate; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- gli interventi di manutenzione degli impianti o delle infrastrutture sulla base delle prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- il pascolo nelle aree individuate dal progetto di tutela della Commissione scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi;
- la circolazione delle biciclette lungo il tracciato della pista ciclabile.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali può autorizzare l'attraversamento dell'area protetta di condotte aeree o interrate.

2. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al

di fuori di essi nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo. Non sono altresì ammessi l'uso e l'ormeggio di natanti lungo il Rio Fossone a monte del ponte del percorso di fruizione ricreativa (pista ciclabile), il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie;

- esercitare la caccia ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici;

- esercitare la pesca nel Rio Fossone a monte del ponte del percorso di fruizione ricreativa (pista ciclabile);

- campeggiare, accendere fuochi, diffondere luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- immettere liquami reflui, emungere acqua nella zona del fontanile;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici boscate, prative e incolte;
- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio alla fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà

procedere alla tabellazione del biotopo in
conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

progetto di definizione naturalistico-catastale con relativa
cartografica
parte integrante non gestita dal sistema